

06/06/2009 - Con la Cigs ammortizzatori aperti anche agli apprendisti

La cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori che hanno la qualifica di apprendista puo' essere richiesta contestualmente al ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Questo, in sintesi, il contenuto dell'interpello 52/09 con cui il ministero del Lavoro ha risposto a una domanda posta da Confindustria. Secondo gli esperti ministeriali, la contestualita' nella presentazione delle domande di cassa integrazione risponde esattamente alla volonta' del legislatore che, con la recente normativa (decreto legge 185/08, legge 2/09), ha inteso garantire agli apprendisti un sostegno economico alla stregua degli altri lavoratori. Peraltro, aggiunge il ministero del Lavoro, offrendo la possibilita' di accesso simultaneo agli ammortizzatori sociali, si deve alle imprese la possibilita' di conservare i livelli occupazionali e, nel contempo, di non perdere il proprio patrimonio di risorse umane con particolare riferimento agli apprendisti ai quali l'azienda sta impartendo la formazione. Il decreto legge 185/08, convertito nella legge 2/08, ha ampliato l'ambito di operativita' degli ammortizzatori sociali in deroga: le risorse messe a disposizione dal Governo per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati. L'apertura consistente nell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in deroga anche da parte di soggetti che l'impianto legislativo ordinario aveva, di fatto, sempre tenuto fuori dal campo di applicazione di questo tipo di aiuti, ha evidentemente suscitato curiosita', anche in merito alla dinamica delle richieste di intervento. Infatti, se un'impresa ha i requisiti per attivare la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) non puo' comprendere come sancito dall'impianto legislativo vigente. Secondo il ministero del Lavoro, tuttavia, non si puo' escludere la contestualita' nella presentazione delle istanze finalizzate a ottenere gli interventi che per - e questo e' opportuno puntualizzarlo - restano nel proprio contesto, nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse norme che li regolamentano. Peraltro, aggiunge la risposta ministeriale, con le modifiche apportate dalla legge 33/09, l'accesso allo strumento in deroga e' consentito anche se l'Ente bilaterale non eroga la sua quota. Riguardo alla decorrenza delle prestazioni della cassa in deroga, viene precisato che questa va individuata nel momento della sospensione del rapporto di lavoro degli apprendisti, in analogia con quanto avviene per la generalita' dei lavoratori che fruiscono degli ordinari ammortizzatori sociali.